CAMERA DEI DEPUTATI N. 1992

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIRINDELLI

Presentata il 6 aprile 1973

Norme sul servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le numerose proposte di legge presentate per stabilire nuove norme sul servizio di leva indicano l'importanza sociale, militare ed anche economica che tutti attribuiscono alla ferma di leva.

Tutte queste proposte si basano prevalentemente sui motivi ideologici dei partiti che le hanno ispirate.

La presente proposta, pur partendo anche essa dagli alti motivi ideali e patriottici che non possono non ispirare il servizio militare prestato da tutti i cittadini in favore della comunità, si basa prevalentemente su dati di fatto, su studi eseguiti in questo campo, sui sistemi adottati presso altre nazioni, per giungere a conclusioni che cercano nello stesso tempo di dare la massima efficienza possibile al servizio con il minor gravame per i cittadini.

Scopo della leva obbligatoria è quello di fornire allo Stato un contingente annuale di giovani da istruire all'uso delle armi ed al senso di una disciplina collettiva per il raggiungimento di un comune dovere civico. Oltre a questo scopo dichiarato v'è anche quello di contribuire ad una migliore integrazione del popolo italiano, di dare ai giovani una educazione formativa del carattere e, in certe circostanze, di eliminare casi residui di analfabetismo. Esaminando partitamente questi scopi si può osservare: i casi di analfabetismo sono ormai molto rari e il servizio militare non è il più adatto ad eliminarli; l'integrazione del popolo italiano ad oltre un secolo dall'unità, non sembra un obiettivo di preminente importanza; la formazione del carattere dei giovani, pur di estrema importanza, deve essere affidata prevalentemente alla scuola e alle famiglie e, ad ogni modo, la durata del servizio militare quale essa è oggi, è certamente eccessivamente lunga per il raggiungimento di questi tre scopi di carattere sociale. Per il loro conseguimento è sufficiente anche un periodo molto più breve.

Ritornando al punto essenziale della preparazione dei giovani all'uso delle armi, si può affermare che le forze armate, in quanto presidio della pace, assolvono una funzione di estrema importanza nella vita nazionale, una funzione che non è in alcun modo consentito di soddisfare in maniera approssimativa. Le forze armate devono nel modo più assoluto essere perfettamente efficienti e tale efficienza è, al giorno d'oggi, funzione della preparazione del personale e della disponibilità di armi, attrezzature, infrastrutture moderne ed efficienti.

Il numero di armati di cui una nazione può disporre non è di per sé solo indice di potenza o garanzia di sicurezza in quanto deve essere armonizzato, come già detto, con

la disponibilità di fondi, con la preparazione culturale e morale dei soldati e soprattutto con la disponibilità di armamenti. La giusta combinazione di questi tre fattori è estremamente difficile da definire e conseguire, ma esiste una soluzione media fra quelle raggiunte nelle varie nazioni che può costituire elemento di confronto e valutazione per le forze armate di qualsiasi Stato.

In linea di massima si può dire che quando la somma annualmente disponibile per l'armamento, l'addestramento, l'equipaggiamento, rapportata *pro-capite* ad ogni soldato è di molto inferiore alla media generale internazionale, le forze armate della nazione cui quel soldato appartiene non sono efficienti. Forze armate non efficienti a nulla servono, costituiscono un pessimo investimento, producono solo frustrazione o sconfitte. Le forze armate di una nazione che non abbiano uno *standard* medio di efficienza non avranno mai la possibilità né di cooperare vantaggiosamente con i propri alleati né di opporsi ad un possibile avversario.

Allo scopo di dare un'indicazione numerica del concetto sopra espresso, si riporta una tabella di alto valore indicativo:

NAZIONI	Somma disponibile *pro-capite*	Rapporto
Italia	3.100.000	1
Stati Uniti	13.800.000	4,4
Inghilterra	9.400.000	3
Francia	6.700.000	2,5
Germania ovest	8.000.000	2,7
Canadà	10.600.000	3,4
Norvegia	6.700.000	2,2
Australia	9.300.000	3
Unione Sovietica	8.100.000	2,6
Germania est	9.700.000	3,1
Polonia	5.300.000	1,7

Occorre altresì rilevare che mentre nelle altre nazioni si spende mediamente il 27 per cento per il personale, il 38 per cento per l'ammodernamento e la manutenzione delle armi, il 25 per cento per l'esercizio, il 10 per cento per la ricerca e lo sviluppo, da noi il 70 per cento va per il personale, il 10 per cento per l'ammodernamento e il 20 per cento per l'esercizio e la manutenzione. Sulla base di queste cifre è possibile affermare con sicurezza che le forze armate italiane sono numerose, ma non efficienti e che ad una maggiore efficienza si può solo pervenire – tenuto conto delle attuali ristrettezze di bilancio e di quelle più che probabili del futuro – con un loro drastico ridimensionamento.

Allo scopo di poter pervenire ad una stima ottimale del massimo numero di armati consentiti dalle nostre disponibilità di bilancio, consideriamo i tre parametri minimi fondamentali, ricavabili anche dalle esperienze altrui, per le tre Armi: 170.000 uomini per l'esercito, 40.000 per la marina, 40.000 per l'aeronautica, per un totale di 250.000 uomini. Rilevato poi che, mediamente per tutti gli eserciti, la percentuale degli ufficiali e dei sottufficiali si aggira rispettivamente sul 10 per cento e 25-30 per cento, si può desumere che il contingente di leva dovrà mediamente essere: per l'Esercito di 120.000 uomini, 25.000 per la marina ed altrettanti per l'aeronautica. Totale 170.000 uomini.

A questo livello il rapporto di spesa *pro capite* per soldato alle armi fatto eguale ad 1 nella tabella soprariportata, sale ad 1,7 cioè almeno pari a quello, pur fra i più bassi della Polonia.

È vero che con tale consistenza non si soddisfano i fabbisogni determinati in sede di Alleanza Atlantica e si soddisfano ancor meno i fabbisogni di una nazione come l'Italia che volesse fare una politica militare indipendente. Ma se la situazione generale della nazione, nella valutazione responsabile del Parlamento, non consente d'incrementare decisamente i bilanci militari, il limite di 250.000 uomini appare insuperabile. Ogni futuro superamento di esso dipenderà solo da eventuali incrementi negli stanziamenti e dovrà ad essi essere proporzionato.

Tornando ai nostri parametri ed assegnando prudenzialmente un 10 per cento del totale all'organizzazione territoriale ed il resto all'organizzazione di campagna si ottengono i tre contingenti di veri specialisti, per i quali cioè l'addestramento è particolarmente lungo e difficile, rispettivamente di: 108.000 uomini per l'esercito, 22.000 per la marina e 20.000 per l'aeronautica. Totale 150.000. Poiché mediamente i giovani che ogni anno si presentano per soddisfare gli obblighi di leva, oscillano sui 400.000 circa solo uno su tre è realmente necessario alle forze armate per periodi di addestramento prolungati. È pur vero che con tale contingente l'esercito non potrebbe armare più di otto divisioni, ma si tratterebbe finalmente di divisioni ad elevato potenziale bellico. Considerato che con il sistema proposto si avrebbero ogni anno, oltre ai giovani prepa-

rati alle attività militari con i corsi semestrali, anche i 60.000 preparati con i corsi triennali, esisteranno ampie riserve sia per i compiti di emergenza di minore impegno che per quelli altamente specializzati.

Non resta ora che trarre le logiche conclusioni dai risultati ottenuti con un esame tecnico e quindi al disopra di ogni passione politica.

Poiché il dovere di prestare il servizio militare obbligatorio in armi è stabilito dalla stessa Costituzione e poiché esso, come abbiamo visto agli inizi, ha anche numerose altre finalità sociali, peraltro raggiungibili anche con periodi brevi di ferma soprattutto nelle età più giovanili, la nostra proposta di legge anticipa l'età di leva a 18 anni, riduce il periodo di ferma a sei mesi per tutti, sopprime praticamente, salvo i pochi casi specificati, appunto per la brevità dell'impegno, i rinvii e le dispense e riconosce alle Forze armate il diritto di trattenere per periodi complessivi massimi fino a tre anni quei giovani che allo scadere dei sei mesi si trovino nelle seguenti condizioni:

a) vogliano volontariamente raffermarsi;

b) siano stati prescelti;

c) non siano figli unici la cui assenza comporti perdita di reddito per la famiglia a loro carico;

d) non siano in soprannumero rispetto al contingente di 170.000 uomini fissato dalla legge.

A questi giovani, per il periodo eccedente i sei mesi, verrà corrisposto un soprassoldo mensile a livello dei minimi sindacali previsti per analoghe categorie civili operai con regolamento anche dei contributi; essi verranno indirizzati, prevalentemente a domanda, verso i rami di specializzazione ad essi più graditi e congeniali; in questi rami, a cura e spese delle Forze armate, frequenteranno delle vere e proprie scuole appositamente attrezzate di carattere prevalentemente pratico, ultimate le quali, alla fine dei tre anni, verrà loro rilasciato un diploma che costituirà titolo di preferenza assoluta in tutte le assunzioni da parte di aziende statali, parasatali o di Enti a partecipazione statale. La domanda degli interessati per essere trattenuti in servizio dovrà essere avanzata almeno tre mesi prima della scadenza dei sei mesi di leva normale; analogamente la notifica del trattenimento d'obbligo in servizio dovrà essere fatta almeno 40 giorni prima della scadenza dei sei mesi iniziali.

La chiamata al servizio di leva avverrà per scaglioni semestrali con speciali adattamenti per il periodo iniziale ed in casi di emergenza.

Tutti (o quasi tutti) dovranno prestare almeno sei mesi di servizio; da questa notevole massa sarà molto agevole trarre i 170.000 uomini veramente idonei e per giunta lo Stato, grazie al loro ridotto numero, sarà finalmente in condizioni di dar loro un soldo decente e soprattutto di offrire loro condizioni vantaggiose per il ritorno alla vita civile.

Con la presente proposta di legge anche portando nei ranghi delle Forze armate un contingente che, sia pur ridotto di numero, ha sufficiente tempo d'istruzione per i delicati compiti di una armata moderna, non si abbandona il principio fondamentale della obbligatorietà del servizio militare.

Tutti, o quasi tutti, i giovani dovranno prestare i sei mesi di servizio, più che sufficienti per l'addestramento all'organizzazione territoriale, sportivo-disciplinare e civica, costituendo così, con essi, un'adeguata riserva per l'armata di campagna e per un eventuale costituenda armata nazionale di difesa del territorio.

L'alto valore sociale della proposta che presentiamo deriva dal fatto che:

tutti i giovani devono adempiere ad un obbligo minimo verso la comunità. Tale obbligo non è affatto gravoso per l'età a cui viene assolto e per la sua durata;

i giovani che obbligatoriamente devono rimanere alle armi per tre anni ricevono paghe adeguate, istruzione professionale o preparazione scolastica per il loro inserimento nella vita nazionale o nella scuola a livello universitario. Tutti cioè danno un po' di se stessi, ma a tutti, proporzionalmente, la comunità restituisce in adeguata misura.

Per tutte queste ragioni chiediamo al Parlamento una discussione serena, obiettiva, per giungere all'approvazione di questa proposta di legge al fine di riorganizzarne il servizio di leva secondo i criteri di efficienza tecnica nel rispetto dei diritti del cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La ferma di leva per l'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare è di sei mesi.

ART. 2.

Il Ministero della difesa ha la facoltà di trattenere, da ogni contingente di leva, a domanda, una aliquota di 28 mila giovani che presteranno servizio nei vari reparti delle Forze armate per tre anni. Qualora il numero delle domande non consenta di raggiungere le aliquote fissate si procederà alla selezione dei rimanenti per sorteggio.

ART. 3.

I giovani alle armi di cui al precedente articolo 2 sono tenuti a frequentare corsi a carattere teorico pratico idonei a meglio qualificarsi per i compiti che devono svolgere durante il servizio ai reparti ed a prepararli per le varie attività della vita civile.

Al termine di tali corsi viene rilasciato loro un diploma che costituisce titolo di preferenza assoluta per tutte le assunzioni da parte di aziende statali, parastatali o di enti a partecipazione statale.

ART. 4.

I prescelti alla rafferma per sorteggio che intendono frequentare gli studi universitari, e che sono nelle condizioni previste per farlo, sono iscritti a cura e spese dello Stato che provvede anche a fornire gratuitamente i libri di testo. Gli universitari sono, nei limiti del possibile, concentrati in determinate località dove vengono organizzati corsi preliminari e serali.

ART. 5.

L'età in cui i giovani sono chiamati alle armi è al compimento del diciottesimo anno di età.

ART. 6.

I consigli di leva hanno la facoltà, a domanda, di dispensare dal servizio di leva solo quei giovani per i quali sono accertate le seguenti condizioni:

a) unico figlio maschio la cui partenza provochi perdita di reddito in danno dei familiari a carico;

b) figlio o fratello di deceduto in guerra;

c) orfano di entrambi i genitori con fratelli e sorelle minori, non spostati a carico;

d) ammogliato qualora anche la sola moglie venga a perdere con la sua partenza i necessari mezzi di sussistenza.

Se per esigenze attinenti alla formazione del contingente non possono essere concesse le dispense previste dai punti previsti dal presente articolo, ai familiari del giovane vengono concesse, per tutto il periodo di ferma di leva, speciali indennità.

ART. 7.

Avverso le decisioni del consiglio di leva l'interessato può presentare ricorso scritto al Ministero della difesa che delibera entro sessanta giorni.

ART. 8.

I militari dispensati dal servizio di ferma perché nati o residenti o espatriati all'estero anteriormente al diciottesimo anno di età quando rimpatriano prima del ventiquattresimo anno di età sono tenuti a presentarsi alle armi con il proprio contingente, se presenti in Italia, oppure al loro rientro.

ART. 9.

Sono ammessi brevi rinvii di non più di un anno unicamente se il giovane deve ultimare gli studi, dare esami, oppure ultimare prestazioni contrattuali realmente ed assolutamente inderogabili.

ART. 10.

Tutte le norme e disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Il Governo è autorizzato a emanare il regolamento di esecuzione coordinando con le presenti disposizioni quelle precedentemente emanate e non in contrasto con esse.